



legacoop

Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue
Ufficio Politiche del lavoro, Relazioni Industriali e Previdenza

A Legacoop Agrolimentare

Alle Legacoop regionali e
territoriali

Alle Cooperative che applicano
il CCNL per il personale
non imbarcato dipendente
da Cooperative esercenti
attività di pesca marittima,
di maricoltura, acqua
coltura e vallicoltura

Loro Sedi

Roma, 5 dicembre 2022

Oggetto: Rinnovo del CCNL per il personale non imbarcato dipendente da Cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acqua coltura e vallicoltura.

Il 30 novembre scorso, è stato rinnovato, il CCNL per il personale non imbarcato dipendente da Cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acqua coltura e vallicoltura; un rinnovo che arriva in un momento delicato per i lavoratori tutti ma in particolare per quelli della pesca e che prova a dare risposte ad un settore delicato e strategico per lo sviluppo del settore.

Il contratto, che arriva dopo la scadenza del precedente al 31 dicembre 2021, ha durata quadriennale e copre dunque il periodo **1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2025**.

Per quanto riguarda il dato economico, le parti hanno convenuto **un aumento complessivo del 6% dei minimi tabellari**, da corrispondersi in due tranches pari al **3% ciascuna**, la prima a partire dal **1° dicembre 2022** e la seconda dal **1° marzo 2023**.

A fronte della pesante situazione economica, dell'attuale fase inflattiva e dell'andamento incerto dell'economia le parti hanno sottoscritto anche, a latere, un verbale in cui **si impegnano a incontrarsi entro il 31 dicembre 2023**, per valutare la situazione economica del settore e del contratto.

00161 Roma
Via G.A. Guattani, 9
tel. 0684439358
fax 0684439396
e-mail ufficiolavoro@legacoop.coop
<http://www.legacoop.coop>



Numerosi invece gli aspetti normativi toccati dalla trattativa. In particolare le modifiche al testo contenute nel verbale di accordo, allegato alla presente circolare, hanno riguardato:

Relazioni industriali: le Parti hanno concordato di ribadire l'unicità del contratto e la necessità dell'unanimità fra esse per eventuali richieste di adesioni al contratto stesso.

Art.9 Flessibilità: per le ore di flessibilità positiva non strutturale è stata inserita **una maggiorazione del 20%**, a partire dal primo dicembre 2022,

Art.13 Orario straordinario: la maggiorazione per lo straordinario diurno è **aumentata al 30% dal 20% attuale**, mentre **lo straordinario festivo passa dall'attuale 30% al 35%**. Invariata la maggiorazione per lo straordinario notturno.

Art. 14 Pernottamento nelle valli da pesca: la misura dell'indennità per il pernottamento nelle valli da pesca **passa a 45€ per singola notte**, mentre i giorni di presenza notturna **passano dagli attuali 15 a 6 nello stesso mese**.

Art.18 Permessi retribuiti: viene chiarito che i gruppi di ore di permesso retribuito già previste dall'articolo relativi alle festività abolite e quelli aggiuntivi pari a 56 ore **sono da considerarsi aggiuntivi e non alternativi tra di loro**.

Art.27 Indennità di malattia: viene estesa al 100% l'indennità di malattia per i giorni dal 4° al 20° ma viene anche inserito un **meccanismo disincentivante che prevede un *decalage* al 75% dell'indennità a partire dal sesto evento di malattia del singolo lavoratore**. Viene poi chiarito che le misure previste dall'articolo **si applicano anche ai lavoratori apprendisti**.

Art.28 Indennità di infortunio: anche l'indennità di infortunio **viene portata al 100% dall'attuale 60%** e, anche in questo caso, **estesa ai lavoratori apprendisti**.

Art.30 Aspettativa malattia e infortunio: viene esteso a **180 giorni, dagli attuali 120, il periodo ulteriore di aspettativa non retribuita** in cui viene garantita la conservazione del posto di lavoro.

Art.41 Indennità di cassa: viene aumentata l'indennità economica di cassa **dall'attuale 5% al 10%**

Art. 60 Formazione: estese anche le ore di formazione retribuita **dalle attuali 150 a 200 ore nell'arco del triennio**.

Art.64 Previdenza complementare: oltre ad aggiornare i riferimenti al fondo Previdenza Cooperativa, viene aumentato a partire **dal primo gennaio 2023 l'importo a carico del datore di lavoro che passa dall'1% all'1,5%**.

Art.65 Fondo sanitario integrativo: l'articolo precisa la responsabilità delle imprese che omettono il versamento obbligatorio al fondo e specifica meglio i casi in cui la cooperativa applichi forme di sanità integrativa alternative ma comunque paritarie rispetto alle prestazioni previste.



Art.67 rinnovo del contratto: vengono ridotti e razionalizzati i tempi per le procedure di rinnovo del CCNL.

Art. 32 Gravidanza e puerperio: due gli interventi su questo articolo, da un lato viene esteso di tre mesi il periodo di esenzione dal lavoro notturno per il genitore con figli dall'età compresa tra 3 e sei anni di età. Viene poi esteso di un giorno, oltre a quanto previsto dalla legge, il congedo di paternità obbligatoria.

Art 30 bis Ferie solidali: nuovo articolo che recepisce la normativa sulle ferie solidali e consente la cessione di un massimo di 10 giorni complessivi ai lavoratori con particolari esigenze di cura e che abbiano usufruito di tutte le proprie libertà.

Art.32 bis Tutele per le donne vittime di violenza di genere: anche in questo caso si tratta di un nuovo articolo che recepisce la normativa in materia e che **estende, oltre a quanto previsto dalla Legge, di due mesi il congedo** per le lavoratrici vittime di violenze di genere, mentre le lavoratrici a tempo determinato inserite in percorsi di protezione **possono esercitare il diritto alla riassunzione entro 60 giorni dal termine del percorso e possono godere di un diritto di precedenza per 18 mesi.**